



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Salerno**  
**Seconda Sezione Civile**

In persona del Giudice Onorario Dr. Domenico Torino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.3759 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta a sentenza all'udienza del 26/11/2025

**TRA**

*Parte\_1* in persona del legale rappresentante dr. *Parte\_2* corrente in Salerno alla via Galloppo n.15 (P.IVA: *P.IVA\_1*), rappresentata e difesa giusto mandato in calce dall'avv. Laura Senatore (C.F.: *C.F.\_1* con studio in Salerno alla via A. Rotunno n. 15, pec: *Email\_1* - indirizzo indicato ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni

**OPPONENTE**

**E**

*Controparte\_1* (C.F. e P.IVA *P.IVA\_2*) in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig.ra *Controparte\_2* (C.F. *C.F.\_2*) con sede in Eboli (SA) alla via Pitagora 1 n.3,

rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata, dall'Avv. Michele Turi (Codice Fiscale *C.F.\_3*) e domiciliata presso il suo studio in Eboli (SA) alla via XXIV Maggio n.10, difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla pec: *Email\_2*

## **OPPOSTO**

**OGGETTO:** Opposizione a decreto ingiuntivo n. 657/2024, R.G. n.1573/2024, emesso in data 09/04/2024 dal Tribunale Ordinario di Salerno.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

*Parte\_3* ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 657/24 per l'importo di € 50.478,54 ottenuto da *Controparte\_1* eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale in quanto le controversie sarebbero devolute al collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 14.2 del contratto del 1.7.2021, che rinvia ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo I del "Codice" e, in particolare, all'art. 209 del Codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis, clausola richiamata anche nella transazione del 12.12.2022; l'opponente ha chiesto altresì la sospensione ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo in oggetto. *Controparte\_1* ha contrastato l'eccezione, deducendo che l'art. 14.2 userebbe il verbo "può", con connotazione meramente facoltativa, e ha eccepito in subordine la nullità della clausola

compromissoria per mancata specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., trattandosi di modulo predisposto; è dunque controversa: a) la portata vincolante e l'efficacia del rinvio all'ordinamento speciale richiamato, b) la validità e l'operatività della clausola in relazione all'asserita carenza di specifica approvazione, c) la rilevanza della transazione del 12.12.2022 sul patto compromissorio, d) i riflessi sull'opposizione a decreto ingiuntivo e sulla sospensione già disposta. In corso del processo con ordinanza del 22.1.2025 per "gravi motivi" e anche in ragione dell'invocata incompetenza per compromesso arbitrale veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.657/2024 e in data 26/11/2025 la causa veniva assegnata a sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via generale, l'arbitrato è mezzo alternativo alla giurisdizione ordinaria mediante il quale le parti deferiscono una controversia ad arbitro/i; nell'arbitrato rituale il lodo, una volta munito dei necessari adempimenti, ha l'efficacia di sentenza, mentre nell'irrituale produce gli effetti di un contratto; la clausola compromissoria o il compromesso vincolano le parti e il lodo vincola sempre le parti, con impugnazioni tipizzate a seconda del tipo di arbitrato; la cornice normativa positiva in cui si iscrive l'istituto è quella degli artt. 806-840 c.p.c.

In punto di interpretazione delle clausole, opera il principio di conservazione degli effetti utili: nelle situazioni dubbie, tra le diverse possibili letture occorre privilegiare quella che preserva l'efficacia della pattuizione, evitando soluzioni che la rendano improduttiva di effetti, senza sostituirsi alla volontà delle parti; ciò discende dall'art. 1367 c.c. e dalla giurisprudenza che ne specifica la natura sussidiaria rispetto ai criteri letterale, logico e sistematico, ma dirimente quando si tratta di salvaguardare l'assetto negoziale voluto dalle parti (Cass. 28 febbraio 2024, n. 5281).

Nell'ottica dei principi di favor per gli strumenti alternativi e di interpretazione utile, il rinvio operato dalla clausola compromissoria a un ordinamento o regolamento esterno (qui, ai "rimedi" della Parte IV, Titolo I, Capo I del "Codice" e all'art. 209 del Codice appalti vigente *ratione temporis*) va letto come rinvio recettizio alla disciplina arbitrale ivi contemplata, idoneo a integrare la clausola quanto a organo competente e regole del procedimento, preservandone la vincolatività e l'operatività in coerenza con la funzione di deflazione e specializzazione del contenzioso.

La sopravvenuta transazione, ove intervenuta nel corso del giudizio o comunque idonea a regolare i rapporti tra le parti, produce effetti processuali differenziati: se i fatti sono pacifici, consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere; se insorgono contestazioni sul

contenuto o sulla rilevanza giuridica della transazione, il giudice deve accertarne l'incidenza sull'oggetto della domanda, potendo rigettarla in tutto o in parte se constatata che l'accordo ha regolato i rapporti contenziosi (Cass., Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 30 agosto 2024, n. 23396).

Quanto agli effetti sul patto compromissorio, la transazione che richiama espressamente la devoluzione delle controversie al collegio arbitrale conferma l'assetto pattizio, fungendo da interpretazione autentica del comune intento e rafforzando la vincolatività della clausola già contenuta nel contratto, salvo che non si sia in presenza di una novazione oggettiva che estingua il rapporto preesistente con sostituzione di nuova e diversa obbligazione, nel qual caso restano fermi i limiti alla risoluzione per inadempimento dell'accordo novativo (art. 1976 c.c.; Cass. 8 gennaio 2024, n. 645; Cass. 7 novembre 2003, n. 16715).

In ogni caso, anche oltre due anni, la giurisprudenza conferma che la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della transazione segue regole proprie e non travolge automaticamente l'assetto compromissorio, trattandosi di eccezione rispetto ai principi generali sui contratti a prestazioni corrispettive (Cass. 12 novembre 2024, n. 29210 – decisione di oltre due anni rispetto alla data odierna).

L'eccezione di nullità della clausola compromissoria per difetto di specifica approvazione presuppone un contratto per adesione a condizioni generali unilateralmente predisposte e non realmente trattate; in presenza di effettiva negoziazione, anche mediante rinvio a regolamento/ordinamento esterno condiviso, l'onere di doppia sottoscrizione degrada o risulta comunque assolto quando la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa o richiamo confermativo in atti successivi (qui: transazione del 12.12.2022) secondo i criteri di interpretazione e conservazione dell'efficacia negoziale di cui all'art. 1367 c.c.

È da respingere la prospettazione di mera facoltatività desunta dall'uso del verbo "può" ove, secondo il complessivo contesto testuale e sistematico, la clausola rinvii a un sistema arbitrale tipizzato ed esclusivo, risultando altrimenti priva di effettività; in applicazione del canone di interpretazione utile, la clausola va letta nel senso che attribuisce all'arbitrato la cognizione delle controversie che insorgano dal rapporto, in coerenza con il disegno di deferire il contenzioso a un collegio arbitrale; diversamente si svuoterebbe di significato la clausola medesima .

L'intervenuta opposizione a decreto ingiuntivo non paralizza l'operatività della clausola compromissoria: la cognizione sul merito della pretesa monitoria resta preclusa al giudice ordinario ove sia tempestivamente eccepita l'incompetenza per arbitrato, con conseguente necessità di

declinare la competenza e rimettere la controversia all'organo arbitrale; la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. è coerente con l'assetto di competenza arbitrale ove sussistano "gravi motivi" (qui già ravvisati nell'ordinanza 22.1.2025).

Sotto il profilo delle spese, la peculiarità della questione e la precedente ordinanza che ha valorizzato i "gravi motivi" di sospensione giustificano la compensazione integrale ai sensi dei criteri equitativi, avuto riguardo alla complessità interpretativa della clausola ed ai profili di coordinamento con la transazione.

Il patto compromissorio, per sua natura, ha autonomia rispetto alle sorti del contratto principale e tende a sopravvivere a recesso/risoluzione per regolare le controversie relative all'esecuzione/estinzione del rapporto; la sua funzione strumentale a definire le liti inerenti al rapporto giuridico sottostante ne giustifica la perdurante operatività anche dopo l'eventuale scioglimento, salva specifica ed espressa pattuizione contraria o sopravvenienze novative incompatibili; tale lettura è coerente con la funzione dell'arbitrato nel sistema degli strumenti alternativi e con il principio di conservazione degli effetti utili dell'accordo .

Pertanto, riassumendo, l'art. 14.2 del contratto del 1.7.2021 contiene una clausola compromissoria vincolante, che rinvia in modo efficace all'ordinamento speciale richiamato, integrando il contenuto della

convenzione arbitrale e devolvendo le controversie al collegio arbitrale. La transazione del 12.12.2022 ha confermato tale assetto, senza abrogarlo o novarlo in senso incompatibile; non ricorrono profili idonei a infirmare la clausola per difetto di specifica approvazione, alla luce della trattativa e del richiamo confermativo e del canone di interpretazione utile. La pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo non impedisce la declaratoria di incompetenza a favore dell'arbitrato; la sospensione già disposta per “gravi motivi” corrobora la soluzione declinatoria; la complessità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese.

### **PQM**

**Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa**

- **Dichiara** l'incompetenza del Tribunale di Salerno – Sezione Seconda Civile – in ordine alla controversia oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 657/24, per esserla devoluta al collegio arbitrale secondo la clausola compromissoria di cui all'art. 14.2 del contratto del 1.7.2021, come richiamata nella transazione del 12.12.2022;
- **Compensa** integralmente le spese di lite tra le parti, avuto riguardo ai “gravi motivi” già valorizzati nell'ordinanza del 22.1.2025 e alla complessità delle questioni interpretative.



- **Manda** alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

**Così deciso in Salerno, 05/12/2025**

**Il G.O.P.**

**Dr. Domenico Torino**

